

**MUNICIPIO**

Lugano, 15 settembre 2011/al
centro inf.: 700.0

ris. mun.: 24/08/2011

Posta A

Onorevoli Signore e Signori

. Francesca Bordoni Brooks

. Giovanna Viscardi

. Marco Chiesa

. Gianrico Corti

. Stefano Fraschina

rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 342 "Non residenti chiedono soldi con autorizzazione?"

Onorevoli Signore e Signori,

in riferimento alla Vostra interrogazione del 20 giugno 2011 il Municipio di Lugano, presone atto nel corso della sua seduta del 24 agosto scorso, Vi risponde quanto segue.

1. La situazione descritta è nota all'Esecutivo luganese?

La situazione è nota; anche la Polizia cittadina è sempre particolarmente vigile e attenta al fenomeno. Proprio per questo motivo il Comando della Polizia Città di Lugano ha proceduto a creare dall'aprile 2009 uno speciale distaccamento (2 agenti) che opera in stretto contatto con i responsabili della Polizia cantonale al fine di monitorare e raccogliere dati importanti nell'ambito dell'accattonaggio, così come dell'attività di artisti di strada, commerci ambulanti e raccolta di collette a falsi scopi umanitari.

2. I ragazzi in questione sono residenti in Ticino o perlomeno in Svizzera?

Nel caso oggetto della Vostra interrogazione, per cui dei ragazzi chiedevano un'offerta in cambio della consegna di penne, le persone identificate erano di nazionalità italiana, provenienti dall'Italia.

3. Sono giunte ai servizi di Polizia delle lamentele in proposito?

Oltre alle constatazioni esperite rispettivamente ai successivi fermi effettuati, erano giunte anche alcune segnalazioni in Polizia circa queste attività.

4. Essi sono effettivamente in possesso di un permesso e/o di un'autorizzazione alla vendita per scopi sociali?

Le persone fermate erano in possesso di una "Tessera di legittimazione per commercianti ambulanti" valida, emanata dall'Ufficio del commercio e dei passaporti di Bellinzona e dell'"Attestato di notifica di un'attività lucrativa per lavoratori indipendenti", rilasciato dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro di Bellinzona.

Si precisa che le persone fermate per le quali si è potuto accertare la criticata modalità di vendita, sono state tutte segnalate all'Ufficio cantonale competente per il rilascio della Tessera.

Oltre a ciò, in particolari occasioni, la merce rinvenuta è stata sottoposta a dazio doganale dagli Uffici doganali competenti, nel seguito dell'intervento della nostra Polizia.

5. *Chi rilascia tali permessi e/o autorizzazioni e su che base legale si fondano tali concessioni?*

Le tessere di legittimazione per commercianti ambulanti vengono rilasciate dall'Ufficio del commercio e dei passaporti di Bellinzona previa notifica dell'attività all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro di Bellinzona. Le basi legali applicate sono la Legge Federale e relativa Ordinanza sul commercio ambulante e la relativa Legge cantonale.

6. *Che durata hanno tali permessi e/o l'autorizzazione?*

Per cittadini Svizzeri o domiciliati, l'autorizzazione ha una validità di 5 anni.

I cittadini stranieri non residenti in Svizzera, così come quelli di Stati comunitari, possono ottenere una tessera di commercianti ambulanti valida un anno, durante il quale viene loro concesso lo svolgimento dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni.

7. *Quali garanzie devono offrire i ragazzi o le non profit in questione per ottenere codesto permesso/autorizzazione?*

Per meglio rispondere alla domanda in questione, Vi rimandiamo ai documenti "Segreteria di Stato dell'economia (SECO) - Commercio ambulante" rispettivamente "Formulario: Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante" che trovate allegati alla presente.

8. *Chi controlla dove finiscono effettivamente i soldi raccolti con questo sistema?*

Attualmente nessuno. La nostra Polizia comunque non ne avrebbe neppure i mezzi.

In casi di flagranza si è intervenuti applicando le normative doganali, accompagnando le persone e la relativa merce in loro possesso presso gli uffici amministrativi doganali per il dovuto sdoganamento e dazio.

9. *Quanti permessi/autorizzazioni vengono rilasciati in un anno? per quante persone?*

Non siamo al corrente dei dati concernenti gli Uffici cantonali competenti in materia. La Città nel corso del 2010 ha però rilasciato 76 permessi di durata limitata per suonatori ambulanti.

10. *Tali ragazzi pagano una tassa per il permesso/l'autorizzazione? quanto costa? pagano poi le imposte sui soldi ricevuti?*

A nostro avviso, come indicato nell'allegato "Commercio ambulante - Domanda di autorizzazione", possiamo rilevare che il costo di un permesso per commercio ambulante a cittadini comunitari non residenti in Svizzera è di fr. 150.--; come detto in precedenza, ha una validità di un anno permettendo loro l'esercizio per un massimo di 90 giorni. In merito al fatto se siano o meno rispettati i doveri fiscali in Svizzera, a quanto ci è dato di sapere, non vengono versate imposte.

11. *I benefattori non dovrebbero ricevere una ricevuta in modo da poterla scaricare dalle imposte?*

A nostro avviso, nel caso di una vendita ambulante (sempre con presunti scopi benefici) una ricevuta di avvenuta "donazione" non avrebbe valore ai fini di deduzioni fiscali. Di fatto però nei casi di comprovato abuso, si potrebbe ipotizzare il reato di truffa, chiaramente solo a fronte di prove concrete, verosimilmente basate sulle testimonianze delle persone "colpite" da questi commercianti ambulanti.

12. È stato stimato l'importo di denaro che queste persone riescono ad ottenere? a quanto ammonta?

Sia in base ad informazioni assunte, che dai controlli e fermi di persone effettuati, è possibile ipotizzare un'entrata di fr. 300.-- a persona al giorno.

Ci è grata l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco _____ Segretario:
Arch.dipl.ETH G. _____ Jur. M. Delorenzi



C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Segretario Generale
- . Direttore Operativo
- . Comando Polizia Città di Lugano



Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante

Domanda formale del commerciante ambulante (*compilare una domanda per persona*)

Prima domanda

Domanda di rinnovo

Dati personali

Cognome	
Nome(i)	
Luogo e data di nascita	
Via e n.	
NPA e luogo	
Paese	
Contatto (tel., email)	
Per i cittadini stranieri con dimora o domicilio all'estero, tipo e durata del permesso di soggiorno:	

Dati professionali

Cognome e nome o/e ragione sociale e indirizzo del datore di lavoro del richiedente (<i>se indipendente, indicare il nome dell'impresa o, in assenza, la menzione «indipendente»</i>)



Tipo di attività commerciale per la quale è richiesta un'autorizzazione <i>(descrivere il genere d'attività commerciale, le merci o/e i servizi offerti ai consumatori)</i>	
Data d'inizio dell'attività commerciale	

Firma del richiedente	Firma del rappresentante legale se il richiedente è minorenni o interdetto	Firma e timbro del datore di lavoro

Luogo e data	
--------------	--

Allegati	<ul style="list-style-type: none">- due fotografie recenti formato passaporto*,- estratto del registro di commercio o documento d'identità**,- estratto del casellario giudiziale,- attestato di domicilio**,- ev. approvazione scritta del rappresentante legale del richiedente minorenni o interdetto;- conferma di notifica oppure permesso di soggiorno e di lavoro (per quanto riguarda i cittadini stranieri con dimora o domicilio all'estero).- tessera di legittimazione per commercianti ambulanti (soltanto per la domanda di rinnovo) <p>* non necessarie per la domanda di rinnovo ** non necessario per la domanda di rinnovo se non c'è stato cambiamento dalla prima domanda di autorizzazione</p>
----------	---



Estratto della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante e della sua ordinanza d'esecuzione del 4 settembre 2002

L'esercizio del commercio ambulante in Svizzera è soggetto a un'autorizzazione che può essere ottenuta alle seguenti condizioni:

- il richiedente dell'autorizzazione, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione, non è stato *condannato* per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante implichi un pericolo di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, il periodo considerato inizia al momento della scarcerazione;
- la domanda di autorizzazione deve essere depositata presso l'autorità cantonale competente o l'associazione di categoria abilitata almeno *20 giorni* prima dell'inizio dell'attività o prima della scadenza dell'autorizzazione in corso.

I *cittadini stranieri* con dimora o domicilio all'estero hanno diritto a un'autorizzazione alle stesse condizioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di stranieri.

La presente domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

- due fotografie formato passaporto recenti;
- un *estratto del registro di commercio* relativo all'impresa per la quale il richiedente svolge l'attività, rilasciato nel corso dei tre mesi precedenti, oppure un *documento d'identità valido* (passaporto, licenza di condurre, carta d'identità) nei casi in cui il richiedente stesso o l'impresa per la quale svolge l'attività non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio; in caso di procedura scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati;
- un *estratto del casellario giudiziale* rilasciato nel corso del mese precedente dall'organo federale competente;
- un *attestato di domicilio* rilasciato nel corso dei dodici mesi precedenti;
- l'approvazione scritta del rappresentante legale qualora il richiedente *sia minorenni o sia interdetti*;
- la conferma di notifica oppure il permesso di soggiorno e di lavoro (per quanto riguarda i cittadini stranieri con dimora o domicilio all'estero).

I documenti rilasciati all'estero devono essere equivalenti ai documenti corrispondenti rilasciati in Svizzera.

Se la domanda non è compilata correttamente o non è completa, l'autorità cantonale competente, l'impresa o l'associazione di categoria possono ritornarla al richiedente affinché venga corretta o completata. In tal caso, non è garantito che il richiedente possa ottenere il rilascio dell'autorizzazione entro la data auspicata. Lo stesso vale se il richiedente non presenta la sua domanda entro i termini prestabiliti o se non la indirizza all'autorità cantonale competente.



Per motivi di ordine pubblico, la legislazione vieta o limita il commercio ambulante di determinate merci o di determinati servizi (apparecchiature mediche il cui impiego comporta rischi per la salute; dispositivi medico-diagnostici in vitro; armi e oggetti simili; bevande alcoliche; si rinvia all'allegato 1 dell'ordinanza). Sono fatte salve le disposizioni cantonali e comunali concernenti segnatamente l'uso comune accresciuto e gli esercizi pubblici.

L'autorizzazione riveste la forma di una tessera di legittimazione personale e non trasmissibile, valida per cinque anni e rinnovabile. Un'autorizzazione con una durata di validità più breve può essere accordata ai richiedenti stranieri con domicilio o dimora all'estero.

Domanda d'autorizzazione per il commercio ambulante

Dati personali

Cognome	Nome (i)
Data di nascita	Luogo di nascita
Indirizzo esatto	CAP / Località
Paese	Per i cittadini stranieri con dimora o domicilio all'estero, tipo e durata del permesso di dimora

Dati professionali

Cognome e nome o/e ragione sociale per la quale è richiesta un'autorizzazione (se indipendente, indicare il nome dell'impresa o, in assenza, la menzione "indipendente")

Tipo di attività commerciale per la quale è richiesta un'autorizzazione (descrivere il genere d'attività commerciale, le merci o/e i servizi offerti ai consumatori; es. assunzione di ordinazioni e vendita di abbonamenti di riviste per strada e a domicilio)

Data d'inizio dell'attività commerciale

Luogo e data

Firma del richiedente

Firma del rappresentante legale se il richiedente è minorenne o interdetto

Firma e timbro del datore di lavoro

Allegati:

- **estratto del registro di commercio o documento d'identità;**
- **estratto del casellario giudiziale;**
- **attestato di domicilio;**
- **ev. approvazione scritta del rappresentante legale del richiedente minorenne o interdetto.**

Estratto della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante e della sua ordinanza d'esecuzione del 4 settembre

L'esercizio del commercio ambulante in Svizzera è soggetto a un'autorizzazione che può essere ottenuta alle seguenti condizioni:

- il richiedente dell'autorizzazione, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione, non è stato condannato per un delitto o un crimine in relazione al quale l'esercizio del commercio ambulante celi in sé un rischio di recidiva. In caso di pena detentiva scontata, il periodo considerato inizia al momento della scarcerazione;
- la domanda di autorizzazione deve essere depositata presso l'autorità cantonale competente o l'associazione di categoria autorizzata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività o prima della scadenza dell'autorizzazione in corso.

I cittadini stranieri con dimora o domicilio all'estero hanno diritto a un'autorizzazione alle stesse condizioni. Sono fatte salve le disposizioni della legislazione in materia di stranieri.

La presente domanda di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- due foto attuali in formato passaporto;
- un estratto del registro di commercio relativo all'impresa per la quale il dipendente svolge l'attività, rilasciato nel corso dei tre mesi precedenti, oppure un documento d'identità valido (passaporto, licenza di condurre, carta d'identità) nei casi in cui il richiedente stesso o l'impresa per la quale svolge l'attività non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio; in caso di procedura scritta è sufficiente una fotocopia dei documenti menzionati;
- un estratto del casellario giudiziale rilasciato nel corso del mese precedente dall'organo federale competente;
- un attestato di domicilio rilasciato nel corso dei dodici mesi precedenti;
- l'approvazione scritta del rappresentante legale qualora il richiedente sia minorenni o sia interdetto.

I documenti rilasciati all'estero devono essere equivalenti ai documenti corrispondenti rilasciati in Svizzera.

Se la domanda non è compilata correttamente o non è completa, l'autorità cantonale competente, l'impresa o l'associazione di categoria possono ritornarla al richiedente affinché venga corretta o completata. In tal caso, non è garantito che il richiedente possa ottenere il rilascio dell'autorizzazione entro la data auspicata. Lo stesso vale se il richiedente non presenta la sua domanda entro i termini prestabiliti o se non la indirizza all'autorità cantonale competente.

Per motivi di ordine pubblico, la legislazione vieta o limita il commercio ambulante di determinate merci o di determinati servizi (apparecchiature mediche il cui impiego comporta rischi per la salute; prodotti per diagnosi in vitro; armi e oggetti simili; bevande alcoliche; si rinvia all'allegato I dell'ordinanza).

L'autorizzazione riveste la forma di una tessera di legittimazione personale e non trasmissibile, valida per cinque anni e rinnovabile. Un'autorizzazione con una durata di validità più breve può essere accordata ai richiedenti stranieri con domicilio o dimora all'estero.